

Accordi di separazione/divorzio davanti al Sindaco: il rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile è impugnabile ex art. 95 d.P.R. 396/2000

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 settembre 2015 (Pres. Servetti, est. G. Buffone)

Misure di degiurisdizionalizzazione – Accordi di Divorzio conclusi davanti al Sindaco – Dichiarazione resa dai coniugi – Rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile – Impugnabilità – Sussiste

L'art. 12 della legge 162 del 2014 nulla prevede in merito al rifiuto dell'Ufficiale dello Stato Civile opposto alle dichiarazioni rese dai coniugi per perfezionare un accordo di separazione o divorzio. Ciò nondimeno, la facoltà di rifiutare atti del proprio ufficio è prevista, in via generale, dall'art. 7 del d.P.R. 396/2000 («nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile rifiuti l'adempimento di un atto da chiunque richiesto, deve indicare per iscritto al richiedente i motivi del rifiuto»). Ricondotto il potere speso nel caso di specie alla norma su indicata, è agevole rinvenirne il regime giuridico impugnatorio, anch'esso generale: contro il rifiuto «dell'ufficiale dello Stato Civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione» è dato ricorso al Tribunale ai sensi degli artt. 95 e 96 del già citato d.P.R. 396/2000; il Tribunale provvede in Camera di Consiglio con decreto motivato, sentiti gli interessati e il Procuratore della Repubblica.

Misure di degiurisdizionalizzazione – Accordi di Divorzio conclusi davanti al Sindaco – Dichiarazione resa dai coniugi – Rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile – Impugnabilità – Sussiste – Necessaria impugnazione da parte di entrambi i coniugi – Sussiste

Il rifiuto dell'ufficiale dello Stato Civile a ricevere le dichiarazioni di marito e moglie per ottenere lo scioglimento del loro matrimonio deve essere impugnato da entrambi coniugi, trattandosi di una parte plurisoggettiva a composizione necessaria. Se ad impugnare fosse solo uno dei coniugi, dovrebbe prendersi atto dell'acquiescenza dell'altro così potendosi predicare un difetto di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) da parte di colui che impugni uti singuli.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

In fatto

A..... eB..... contraevano matrimonio civile in ..., in data ... 2003 (atto iscritto nei registri comunali di ...). Dall'unione non nascevano

figli. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. .../11 del ... 2011, resa pubblica in data ... 2011, pronunciava la separazione dei coniugi nella contumacia del La sentenza passava in giudicato (v. certificato di Cancelleria del ... 2012). Con istanza del 29 luglio 2015, i coniugi richiedevano all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ..., di prendere atto della loro volontà di procedere allo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 12 d.l. 132 del 2014, convertito in l. 162/2014. Il B agiva in persona del procuratore speciale, designato giusta procura consolare. L'Ufficiale dello Stato civile adito dichiarava di rifiutare di dare corso alla richiesta dei coniugi, poiché il marito non era personalmente presente alla lettura dell'atto consensuale, ai sensi dell'art. 12, comma III, l. 10 novembre 2014 n. 162. Con ricorso depositato in data 4 settembre 2015, B (in persona del procuratore speciale) e A impugnavano il provvedimento dell'ufficiale dello Stato Civile.

In Diritto

[1]. In via preliminare, va rilevato che il riferimento normativo coltivato dalle parti ricorrenti è erroneo: propongono ricorso ai sensi dell'art. 98 c.c. che, invero, riguarda l'atto di reazione a un determinato rifiuto dell'ufficiale dello Stato Civile quanto a dire quello opposto alla richiesta di pubblicazione del matrimonio. L'art. 12 della legge 162 del 2014 nulla prevede in merito al rifiuto dell'Ufficiale dello Stato Civile opposto alle dichiarazioni rese dai coniugi per perfezionare un accordo di separazione o divorzio. Ciò nondimeno, la facoltà di rifiutare atti del proprio ufficio è prevista, in via generale, dall'art. 7 del d.P.R. 396/2000 («nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile rifiuti l'adempimento di un atto da chiunque richiesto, deve indicare per iscritto al richiedente i motivi del rifiuto»). Ricondotto il potere speso nel caso di specie alla norma su indicata, è agevole rinvenirne il regime giuridico impugnatorio, anch'esso generale: per quanto qui interessa, contro il rifiuto «dell'ufficiale dello Stato Civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione» è dato ricorso al Tribunale ai sensi degli artt. 95 e 96 del già citato d.P.R. 396/2000; il Tribunale provvede in Camera di Consiglio con decreto motivato, sentiti gli interessati e il Procuratore della Repubblica. Spettando al Tribunale il potere di qualificazione dell'atto di promozione del processo anche discostandosi dal *nomen juris* utilizzato dal ricorrente, nel caso di specie, la domanda viene, quindi, riqualificata come ricorso ex artt. 95, 96 d.P.R. 396 del 2000, rimedio esperibile avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale dello Stato Civile a ricevere le dichiarazioni di cui all'art. 12 d.l. 132 del 2014.

[2]. La qualificazione dell'azione come ricorso (giurisdizionale) ex artt. 95, 96 d.P.R. 396 del 2000 induce il Collegio a dovere accertare, allo stato, un difetto di rappresentanza. Infatti, .. B ha conferito all'Avv. ... una procura speciale a mezzo del Consolato Generale di ... Il potere rappresentativo conferito con la procura sopra indicata è del seguente tenore: «affinché ai sensi del decreto legge 2014 n. 132, in nome e per conto di esso comparente e con tutte le facoltà necessarie, abbia a concludere avanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune italiano di ..., l'accordo di scioglimento del matrimonio (...). Potrà dunque il costituito procuratore fare tutto quanto necessario per l'esecuzione della presente procura». Stima il Tribunale che la cennata procura non conferisca al procuratore speciale il potere di promuovere l'odierna azione. Al

riguardo, è sufficiente rilevare come il potere rappresentativo sia circoscritto all'accordo "da concludere davanti all'ufficiale di stato civile" e, dunque, giustifichi la spendita di azioni imputabili al rappresentato nei limiti della procedura amministrativa. Né le clausole di stile come quella adottata nella scheda negoziale in esame ("potrà fare tutto quanto necessario") conducono a conclusioni differenti poiché l'atto di rappresentanza deve essere interpretato in senso stretto e limitatamente all'obiettivo preso di mira dal conferente.

[3]. Deve, dunque, procedersi ad invitare la parte ricorrente a sanare il vizio riscontrato dal Collegio essendo la sola rappresentanza della A non sufficiente: infatti, il rifiuto dell'ufficiale dello Stato Civile a ricevere le dichiarazioni di marito e moglie per ottenere lo scioglimento del loro matrimonio deve essere impugnato da entrambi coniugi, trattandosi di una parte plurisoggettiva a composizione necessaria. Se ad impugnare fosse solo uno dei coniugi, dovrebbe prendersi atto dell'acquiescenza dell'altro così potendosi predicare un difetto di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) da parte di colui che impugni *uti singuli*.

[4]. Ai sensi dell'art. 96 comma II d.P.R. 396 del 2000, gli atti vanno trasmessi al Pubblico Ministero per il suo parere, anche tenuto conto dell'importanza della questione giuridica *sub iudice* che ha ad oggetto l'ammissibilità o non della rappresentanza nel procedimento ex art. 12 l. 162 del 2012. Al riguardo, il Collegio ricorda come la formazione dell'unione matrimoniale sia, invero, ammissibile anche a mezzo di procura speciale, nel caso in cui uno dei nubendi risieda all'estero (art. 111, comma II, c.c.); e ricorda pure come anche lo scioglimento del matrimonio ammetta la rappresentanza (art. 4 comma VII l. 898 del 1970). Rileva, ancora, tuttavia, come nell'uno e nell'altro caso, sia l'autorità giudiziaria a rendere uno scrutinio "in concreto" di ammissibilità della sostituzione a mezzo del procuratore speciale. Si registra polifonia interpretativa anche in Dottrina.

Per Questi Motivi

Visti gli artt. 182, 737 c.p.c.

Assegna alla parte ricorrente termine sino alla data del 30 novembre 2015 per sanare il vizio di rappresentanza di B, con facoltà di richiedere una proroga del termine in caso di necessità;

Visti gli artt. 95, 96 d.P.R. 396 del 2000,

Dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, Affari Civili, per il suo parere.

Riserva la decisione alla scadenza.